

Roma, 22 settembre 2015

**Osservazioni al Documento di Consultazione Banca d'Italia (agosto 2015) su attuazione Il comma, dell'art. 120 TUB in materia di produzione degli interessi (anatocismo)**

Appare già *ictu oculi* il disallineamento della bozza di regolamento (sono passati 20 mesi dall'entrata in vigore del comma 629 della L. 147/2013) messa in consultazione rispetto alla **lettera** dell'articolo 120, comma 2 del TUB.

La citata disposizione, in forza dell'espressione "gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori" pone, infatti, una rigorosa esclusione dell'anatocismo nei rapporti bancari già a decorrere dal 1° gennaio 2014; nulla potendo disporre in merito, quindi, il CICR

Il vigente articolo 120 TUB, invero, recepisce un orientamento ormai consolidato, sia dei Giudici di merito (cfr. per ultime sentenze Trib. di Milano del 3 aprile 2015, r.g. 3562/2015 e del 30 giugno 2015, r.g. 28522/2015, finalizzate ad inibire il calcolo anatocistico degli interessi passivi), sia della Corte di Cassazione (cfr. per ultime sent. n. 15135/2014; Cass. S.U. sent. n. 24418/2010) l'orientamento della quale è ormai univoco e secondo il quale l'anatocismo trimestrale applicato sul conto corrente viola sempre la legge (art. 1283 c.c.) e non può essere sostituito neanche con anatocismo di diversa periodicità (per esempio, annuale); anch'esso, infatti, sarebbe ugualmente illegittimo

Il problema interpretativo, sollevato da taluni, circa l'inserimento della parola "capitalizzati" nel dettato normativo non trova ragion d'essere nella *voluntas* del legislatore che, in maniera chiara ed inequivocabile ha statuito che "gli interessi capitalizzati non possono produrre ulteriori interessi".

Tale interpretazione, peraltro, si impone in forza proprio del dettato letterale della norma che, ha "assegnato" un precipuo significato al termine "capitalizzare" nonostante in maniera strumentale taluni vogliono leggere come "contraddittorio". Nello stesso tempo è altrettanto vero che il dato normativo è lapidario laddove precisa che gli interessi non possono produrre ulteriori interessi e devono essere calcolati "esclusivamente sulla sorte capitale".

In tal senso anche la "bozza" di delibera "conviene" sulla corretta interpretazione della parola "capitalizzazione" che altro non voleva dire che "conteggio o contabilizzazione".

Sgombrato il campo da falsi problemi interpretativi si deve rilevare come la delibera del C.I.C.R., deputata a stabilire *"modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria"*, in quanto norma secondaria può sicuramente avere portata applicativa laddove, ovviamente, la "nuova" formulazione dell'articolo 120 del TUB non scende nei dettagli applicativi, così come è corretto che faccia e, quindi, possa per gli operatori avere necessità di chiarezza.

A mio avviso tale facoltà interpretativa non può assolutamente prevalere sulla legge di Stabilità 2014 (che ha modificato l'articolo 120 TUB) la quale è norma primaria né, a maggior ragione, contravvenire ad un principio inderogabilmente fissato dalla stessa o, ancor peggio, procedere con una interpretazione autentica della Legge.

Orbene, a fronte di simili risultanze, pur condividendo l'impianto "di massima" della stessa Delibera, ritengo doveroso segnalare alcune discrasie rispetto all'impianto originario voluto dal legislatore, in particolare:

- applicare la delibera CICR solo per gli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2016, consente alla stessa (a dispetto della sua natura di fonte secondaria) di modificare, di fatto, la decorrenza del divieto di anatocismo spostando il termine dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2016;
- consentire al cliente, una volta che gli interessi siano divenuti esigibili, di pattuire con la banca l'addebito degli stessi (sul conto o sulla carta di credito) con la conseguenza che la somma addebitata rischia di far parte del capitale, sul quale si calcolano poi gli interessi. Sarebbe opportuno chiarire le modalità di addebito degli interessi.

Se tale rimanesse l'impianto della Delibera del CICR l'effetto finale potrebbe essere quello di "ripristinare" l'anatocismo, facendo pure salva l'applicazione dello stesso anatocismo dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2016, nonostante esista e sia vigente, allo stato, una precisa e chiara norma di legge, approvata dal Parlamento sovrano.

Prof. Francesco Boccia

Presidente della Commissione Bilancio  
Camera dei Deputati